



Il Prefetto della Provincia di Milano

Fasc. n.12B.2/2013-039960

Premesso che alle ore 21.00 di mercoledì 16 aprile 2025, presso lo Stadio "G. Meazza" di Milano, si disputerà, l'incontro di calcio "F.C. INTERNAZIONALE vs BAYERN MONACO", valevole per la *Champions League*, stagione 2024/2025;

Vista la nota in data odierna della Questura di Milano, con la quale tale Ufficio:

- ha ritenuto che in relazione al sopra citato evento sportivo sono attesi numerosi tifosi ospiti i quali, verosimilmente, si tratterranno nel centro cittadino prima di raggiungere lo stadio per assistere all'incontro;
- al fine di evitare turbative dell'ordine e della sicurezza pubblica derivanti dall'eventuale abuso di bevande alcoliche, particolarmente insidioso quando associato al momento aggregativo ed all'agonismo sportivo, con conseguente grave pregiudizio per la pubblica incolumità, ha pertanto ravvisato la necessità di vietare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, con esclusione dei locali che svolgono servizio di ristorazione;

Considerato che l'eventuale abuso di bevande alcoliche, anche in considerazione delle possibili contrapposizioni legate al tifo sportivo, potrebbe comportare un grave pregiudizio per la pubblica incolumità favorendo, con l'abbassamento dei freni inibitori, il verificarsi di episodi di intemperanza da parte delle tifoserie delle squadre in campo;

Rilevato che, al fine di assicurare il corretto e sereno svolgimento della manifestazione sportiva, si rende necessario adottare ogni idoneo provvedimento per il mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, anche attraverso adeguate misure di prevenzione in tema di consumo di sostanze alcoliche e di vendita di bevande in contenitori idonei ad essere utilizzati come strumenti atti all'offesa delle persone;

Ritenuto che la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche e/o la vendita per asporto finalizzata al consumo delle bevande medesime possa avere concrete conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica in occasione dell'incontro calcistico in argomento, tenuto anche conto dei rischi conseguenti all'incontrollato abbandono di contenitori di vetro e lattine;

Atteso che il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, nella seduta del 9 aprile 2025, si è determinato per l'adozione di apposita ordinanza prefettizia concernente il divieto di vendita di alcolici e superalcolici in alcune vie del centro cittadino e della zona dello Stadio San Siro;

Valutata, pertanto, per motivi di ordine pubblico, l'opportunità di vietare la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, al fine di garantire il preminente interesse della sicurezza sociale e di prevenire il



Il Prefetto della Provincia di Milano

verificarsi di eventi che potrebbero concorrere a creare tra gli spettatori comportamenti pericolosi per la pubblica incolumità;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.6.1931 n. 773

DECRETA

1. E' vietata la somministrazione e la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche, sia in forma fissa che ambulante, nonché la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, negli orari e nelle zone di seguito indicate:

Dalle ore 08.00 alle ore 24.00 del 16 aprile 2025, nelle sottoindicate zone:

Zona Centro delimitata come segue:

- Piazza Scala
- Via Santa Margherita
- Via Tommaso Grossi
- Piazza Cordusio
- Via Dante
- Largo Cairoli
- Via Beltrami
- Piazza Castello
- Via Orefici
- Via Mazzini
- Via Giardino
- Piazza Diaz
- Via Rastrelli
- Via Pecorari
- Via delle Ore
- Via San Clemente
- Via Larga
- Corso Europa
- Piazza San Babila
- Corso Matteotti
- Piazza Meda
- Via Catena
- Largo Mattioli
- Via Case Rotte

Zona Darsena/Navigli delimitata come segue:

- Piazzale della Stazione Porta Genova
- Corso Cristoforo Colombo
- Piazzale Cantore
- Via Gabriele D'Annunzio
- Piazza XXIV Maggio
- Via Scoglio di Quarto



Il Prefetto della Provincia di Milano

- Via Ascanio Sforza
- Via Giosuè Borsi
- Via Segantini
- Piazza Arcole
- Via Argelati
- Via Fumagalli
- Ripa di Porta Ticinese
- Via Valenza

Zona Sempione delimitata come segue:

- Parco Sempione
- Via Canova
- Via Melzi d'Eril
- Via Bertani
- Piazza Sempione
- Via Pagano

Zona Corso Como delimitata come segue:

- Largo la Foppa
- Corso Garibaldi
- Piazza XXV Aprile
- Corso Como
- Via Alessio di Tocqueville
- Via Bonnet
- Via De Cristoforis
- Viale Pasubio
- Viale Monte Grappa
- Via Crispi (da Piazza XXV Aprile a Via Volta)
- Bastioni di Porta nuova (da Piazza XXV Aprile a Via Melchiorre Gioia)

Dalle ore 12.00 alle ore 24.00 del 16 aprile 2025. nelle sottoindicate zone:

Zona di San Siro e dintorni, delimitata come segue:

- Via Harar
- Via Dessiè
- Via Rospigliosi
- Via Stratico
- Via Monreale
- Piazzale Zavattari
- Viale Migliara
- Piazzale Lotto
- Via Diomede
- Via Ippodromo
- Via Patroclo
- Via Tesio



Il Prefetto della Provincia di Milano

2. Sona esclusi dal precitato divieto gli esercizi pubblici (bar, ristoranti, etc...) per il servizio al tavolo, fermo restando il divieto di asporto di qualsiasi bevanda in bottiglia, in contenitori di vetro e latta.

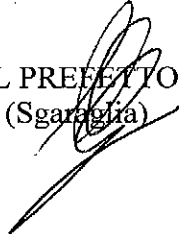
3. Il Sindaco di Milano è incaricato della notifica ed esecuzione del presente decreto.

4. Gli ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza al presente provvedimento, procedendo secondo i termini di legge nei confronti dei trasgressori.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorru dalla notifica.

Milano, 12 aprile 2025

IL PREFETTO
(Sgaraglia)



L